

TOMIOLO

STUDIO ASSOCIATO

di consulenza commerciale e del lavoro

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 12 di

SPAZIO AZIENDE – dicembre 2011

ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p>Omessa verifica periodica registratore di cassa</p> <p>Sentenza CTR Piemonte 14.10.2011, n. 73/34/11</p>	<p>La mancata effettuazione della verifica periodica del registratore di cassa non comporta la sospensione della licenza commerciale.</p> <p>Tale sanzione è prevista esclusivamente per l'omessa installazione del misuratore fiscale.</p>
<p>Accertamento induttivo e consumo di energia elettrica</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 26.10.2011, n. 22242</p>	<p>È legittimo l'accertamento induttivo basato sul consumo di energia elettrica effettuato nei confronti di un piccolo artigiano che ha cessato l'attività.</p> <p>Nel caso di specie l'Ufficio ha accertato un falegname che aveva comunicato la cessazione dell'attività sulla base di una bolletta dell'energia elettrica riportante un consumo riferito al luogo di svolgimento dell'attività (capannone) <i>“per nulla diminuito dopo la formale cessazione dell'attività”</i>. Ciò induceva a ritenere il proseguimento dell'attività e la mancata dichiarazione dei ricavi conseguiti.</p>
<p>Comunicazione del domicilio ai fini della notifica degli atti</p> <p>Provvedimento Agenzia Entrate 2.11.2011</p>	<p>È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate il Provvedimento di approvazione del modello per la comunicazione dell'indirizzo della persona / ufficio siti nel Comune del proprio domicilio fiscale, per la notifica degli atti o degli avvisi che lo riguardano.</p> <p>La comunicazione, che diverrà obbligatoria dal 2.1.2012, va presentata in formato cartaceo con raccomandata A/R ovvero telematicamente direttamente dal contribuente.</p>
<p>Comunicazione beni d'impresa concessi in godimento a soci / familiari</p> <p>Provvedimento Agenzia Entrate 16.11.2011</p>	<p>È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate il Provvedimento, attuativo dell'art. 2, comma 36-sexiesdecies, DL n. 138/2011, che individua le modalità ed i termini di comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari.</p> <p>In particolare la comunicazione va effettuata, in via telematica, entro il 31.3 dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui i beni sono concessi in godimento.</p>
<p>Comunicazione PEC oltre il 29.11.2011</p> <p>Lettera Circolare Ministero sviluppo economico 25.11.2011, n. 224402</p>	<p>Alle imprese che provvedono a dotarsi e comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC oltre il termine del 29.11.2011 e <i>“almeno fino all'inizio”</i> del 2012 non saranno applicate sanzioni.</p>

COMMENTI

LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2012

È stata pubblicata sul S.O. n. 234 della G.U. 14.11.2011, n. 265 la **Finanziaria 2012** (Legge 12.11.2011, n. 183), c.d. "*Legge di stabilità 2012*", contenente alcune novità di natura contabile / fiscale, **in vigore dal 2012**, di seguito illustrate.

COMPENSI SPETTANTI A CAF E PROFESSIONISTI

Dalle attività svolte dal 2012 è disposta la riduzione/abolizione dei compensi spettanti a CAF/professionisti abilitati per la trasmissione delle dichiarazioni e dei modd. F24. In particolare:

- ai CAF e professionisti abilitati spetta l'importo di **€ 14** per ciascun mod. 730 elaborato e trasmesso, elevato a **€ 26 per le dichiarazioni congiunte**.
È prevista la corresponsione del **compenso in misura doppia** (€ 13,03 x 2) **per le dichiarazioni congiunte soltanto per i sostituti d'imposta** che prestano l'assistenza fiscale e non più anche per i CAF / professionisti abilitati;
- **non è più previsto alcun compenso per la trasmissione telematica delle dichiarazioni** dei redditi (mod. UNICO), IRAP e IVA;
- **non è più previsto alcun compenso** agli intermediari abilitati per l'**invio telematico dei modd. F24, né alle banche / poste** per la trasmissione delle dichiarazioni.

È infine disposto che per le **attività svolte nel 2011, 2012 e 2013 non si procederà ad alcun adeguamento** dei compensi spettanti sulla base delle variazioni ISTAT.

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

È introdotta la **possibilità di esercitare l'attività professionale in forma societaria**, ferma restando l'attuale modalità dell'esercizio in forma associata. A tal fine:

- l'**atto costitutivo** della società **deve prevedere**:
- l'**esercizio in via esclusiva dell'attività professionale** da parte dei soci, che sono in ogni caso tenuti al rispetto del codice deontologico del proprio Ordine.
Dette società possono comunque essere costituite per l'**esercizio di più attività professionali**;
- l'**ammissione in qualità di soci soltanto di professionisti iscritti a Ordini, Albi o Collegi** nonché di cittadini comunitari in possesso di un titolo di studio abilitante.
I **soci non professionisti** potranno essere ammessi solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento e **lo stesso soggetto non potrà partecipare a più società tra professionisti**;
- i **criteri** e le **modalità di esecuzione degli incarichi** conferiti alla società, tali da garantire:
 - l'esecuzione da parte dei soci abilitati all'esercizio della professione;
 - la possibilità per il cliente di scegliere il professionista che eseguirà la prestazione ovvero l'identificazione preventiva dello stesso, da comunicare per iscritto al cliente;
- le **modalità di esclusione** dalla società del socio in caso di cancellazione dal rispettivo Albo.

Dette società dovranno contenere **nella denominazione sociale la dicitura "società tra professionisti"** e **rispettare** il regime **disciplinare dell'Ordine** di appartenenza.

Gli aspetti relativi alle modalità di esecuzione degli incarichi e ai comportamenti "ammessi" saranno disciplinati più dettagliatamente con un apposito regolamento.

È infine disposto che il **compenso spettante al professionista va pattuito liberamente tra le parti**, per iscritto, all'atto del conferimento dell'incarico professionale. In altre parole non è più necessario di fare riferimento alle tariffe professionali.

BILANCIO SEMPLIFICATO PER SRL PRIVE DI COLLEGIO SINDACALE

Dal 2012 le **srl prive del Collegio sindacale** possono **redigere il bilancio secondo uno schema semplificato** la cui struttura e le cui voci saranno individuate con un apposito Decreto.

Per tali società, quindi, il bilancio oltre che in forma ordinaria ovvero abbreviata, potrà essere redatto utilizzando uno schema “semplificato”.

Poiché la formulazione normativa fa riferimento allo “schema di bilancio” non è chiaro se tale semplificazione riguarderà anche la Nota integrativa.

ESTRATTI CONTO BANCARI IN LUOGO DELLE SCRITTURE CONTABILI

Dal 2012, le **imprese** (ditte individuali, società di persone, enti non commerciali) in **contabilità semplificata** ed i **lavoratori autonomi**, se effettuano **incassi e pagamenti “interamente tracciabili”** (ad esempio, tramite assegni, ricevute bancarie, bonifici, carte di credito, ecc.), possono **sostituire le scritture contabili con gli estratti conto bancari**.

Quindi, se gli incassi / pagamenti dell’impresa / professionista sono effettuati esclusivamente con strumenti diversi dal contante, l’estratto conto bancario sostituisce i registri contabili.

Considerato che per i soggetti in esame è prevista la tenuta dei registri IVA e, per i professionisti anche del registro degli incassi / pagamenti o del registro delle movimentazioni finanziarie, la “semplificazione” si traduce nell’eliminazione di tali registri. Dovrà essere comunque chiarito se la stessa si estende anche al registro dei beni ammortizzabili.

Va evidenziato che ancorché quanto sopra esaminato potrebbe “apparire” una semplificazione, a carico dei predetti soggetti permangono gli ordinari obblighi previsti in relazione, ad esempio, agli elenchi clienti / fornitori, agli elenchi “black list”, alla liquidazione e versamento dell’IVA, alla determinazione del reddito per competenza (per le imprese), il cui assolvimento diverrebbe piuttosto difficoltoso in mancanza della registrazione dei documenti da cui discendono i movimenti bancari.

INNALZAMENTO LIMITI LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI IVA

Dal 2012 sono **innalzati i limiti del volume d’affari** dell’anno precedente il cui mancato superamento consente alle imprese/lavoratori autonomi l’**accesso alle liquidazioni IVA trimestrali**.

Di conseguenza **viene meno il disallineamento** tra le soglie di ricavi ai fini II.DD. (per la tenuta della contabilità) e quelle del volume d’affari ai fini IVA (per la periodicità di liquidazione) prodottosi dal 14.5.2011 per effetto dell’art. 7, comma 2, lett. m), DL n. 70/2011 che ha aumentato esclusivamente i limiti per la tenuta della contabilità semplificata. **Dal 2012** si avrà pertanto:

LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI (PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI)		
TENUTA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA (PER IMPRESE)		
ATTIVITÀ	VOLUME D’AFFARI / RICAVI ANNO PRECEDENTE	
	VECCHIO LIMITE	NUOVO LIMITE
Prestazioni di servizi	€ 309.874,14	€ 400.000
Altre attività	€ 516.456,90	€ 700.000

ORGANO DI CONTROLLO DI SRL E SPA

Responsabilità della società per reati amministrativi

Nelle società di capitali è estesa la possibilità di affidare al **Collegio sindacale, Consiglio di sorveglianza o Comitato per il controllo delle gestione** la funzione di **vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di organizzazione della società** nonché di curare il loro aggiornamento.

L’affidamento di tale funzione ai nuovi soggetti o al già previsto “*organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*” consente alla società di non rispondere dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio se dimostra che gli stessi sono commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

SRL e SPA: introduzione dell'obbligo / possibilità del sindaco unico

Nelle **srl** è previsto l'obbligo di **nomina di un Sindaco unico in luogo del Collegio sindacale**, ferma restando la possibilità di nominare un revisore a cui affidare il controllo contabile.

Va evidenziato che **rimangono confermate le disposizioni relative alla facoltà / obbligo di nomina** dell'organo di controllo, in base alle quali:

- l'atto costitutivo può (facoltà) prevedere la **nomina di un sindaco** ovvero di un revisore;
- la nomina del sindaco è **obbligatoria** se:
 1. il capitale sociale è pari o superiore a € 120.000;
 2. per 2 esercizi consecutivi sono stati superati 2 dei seguenti limiti: attivo di Stato patrimoniale non superiore a € 4.400.000, ricavi delle vendite e prestazioni non superiori a € 8.800.000 e numero di dipendenti occupati in media non superiori a 50 unità;
 3. la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
 4. la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Per le **spa con ricavi o patrimonio netto inferiori a € 1.000.000**, l'organo di controllo, **se previsto dallo statuto, può (facoltà)** essere rappresentato da un **Sindaco unico**, scelto tra i Revisori legali iscritti nel relativo Registro. L'operatività della nuova disposizione richiede la **modifica dello statuto**.

COOPERATIVE E MODIFICHE STATUTARIE

Dal 2012 alle società cooperative le cui azioni non sono quotate in mercati regolamentati è consentito provvedere alle **modifiche statutarie "imposte" da norme o leggi regolamentari** che incidono direttamente o indirettamente sulle materie regolate dallo statuto, con le **maggioranze individuate**, in generale, dallo statuto stesso, a prescindere dal fatto che quest'ultimo preveda maggioranze più elevate per la modifica di determinati articoli.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA INPS

A **decorrere dal 2012** è disposto l'**aumento dell'1%** dell'aliquota contributiva per gli **iscritti alla Gestione separata INPS**. Dal 2012, quindi, la stessa sarà pari:

- al **27,72%** per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
- al **18%** per gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione.

DEDUZIONE IRAP SOMME PER INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ

È previsto che, **per il 2012**, ciascuna Regione può riconoscere una **deduzione ai fini IRAP** alle imprese **del settore privato** per le **somme erogate ai dipendenti per l'incremento della produttività** in attuazione degli accordi collettivi aziendali / territoriali di cui all'art. 26, DL n. 98/2011.

5 PER MILLE 2012

È previsto **anche per il 2012**, in base alle scelte espresse nelle dichiarazioni dei redditi 2011, il **riparto della quota del 5‰**.

DETAZZAZIONE PREMI INCREMENTO PRODUTTIVITÀ

È confermata anche **per il 2012** la **detassazione delle somme erogate per l'incremento della produttività ai dipendenti del settore privato**, in attuazione degli accordi collettivi aziendali/territoriali.

L'individuazione dell'**importo massimo agevolabile** nonché del **limite massimo di reddito** oltre il quale non è possibile fruire dell'agevolazione è demandata ad un prossimo Decreto.

Infine, **anche per il 2012**:

- è previsto, "*nei limiti delle risorse stanziato ... per il ... 2012*", lo **sgravio dei contributi** dovuti, sia per il lavoratore che per il datore di lavoro, sempre con riferimento alle somme erogate a titolo di "premi di produttività";

- è prorogata la **detassazione**, ai fini IRPEF e relative addizionali, del trattamento economico accessorio riconosciuto al **personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico** che nel **2011** ha conseguito un **reddito da lavoro dipendente non superiore a € 35.000**.

DEDUZIONE FORFETARIA DISTRIBUTORI CARBURANTI

A favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011 (**dal 2012** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) è riconosciuta la **deduzione forfetaria** nelle seguenti misure:

- **1,1%** dei ricavi fino a € 1.032.000;
- **0,6%** dei ricavi oltre € 1.032.000 e fino a € 2.064.000;
- **0,4%** dei ricavi oltre € 2.064.000.

Si evidenzia che:

- la deduzione forfetaria è ora **introdotta a regime**;
- per il calcolo dell'**acconto dovuto**, detta deduzione non dovrà essere considerata e quindi lo stesso andrà calcolato assumendo quale **imposta del periodo precedente** quella che si sarebbe determinata **senza tener conto della deduzione** in esame.

Infine, per favorire i **rifornimenti** presso i distributori di carburante con **carte di pagamento**, è disposta la **gratuità**, sia per l'acquirente che per il venditore, delle transazioni di **importo inferiore a € 100**.

SCADENZARIO Mese di DICEMBRE

Giovedì 15 dicembre

IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di novembre da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
--	---

Venerdì 16 dicembre

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	Liquidazione IVA riferita al mese di novembre e versamento dell'imposta dovuta.
IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO	Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di novembre.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a novembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
RPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a novembre relative a: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); • utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di novembre.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 17% o 26,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a novembre a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a novembre agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 26,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
RIVALUTAZIONE TFR	Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo TFR (codice tributo 1712).
Ici	Versamento dell'imposta dovuta per il 2011 (saldo o unica soluzione se deliberata dal Comune).

Martedì 27 dicembre

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a novembre (soggetti mensili).
IVA ACCONTO	Versamento dell'acconto IVA per il 2011 da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali (codice tributo 6013 per mensili, 6035 per trimestrali).

Venerdì 30 dicembre

STAMPA REGISTRI CONTABILI / CONSERVAZIONE ELETTRONICA	Stampa dei registri contabili da parte di imprese / lavoratori autonomi relativi al 2010. Per i soggetti che adottano la modalità di conservazione elettronica è necessario completare il processo di archiviazione sostitutiva (memorizzazione su supporti informatici, apposizione firma digitale e marca temporale). Non è richiesta la stampa su supporto cartaceo dei registri / libri.
--	--

Sabato 31 dicembre

INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di novembre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
----------------------------	--

Lunedì 2 gennaio

REGIME DI TRASPARENZA OPZIONE	Termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione di opzione per il regime di trasparenza (triennio 2011-2013) previsto per le società di capitali dagli artt. 115 e 116, TUIR. L'opzione interessa anche le società che hanno adottato tale regime nel triennio 2008-2010 e che intendono continuare ad applicarlo nel triennio 2011-2013.
IVA ELENCHI "BLACK LIST" MENSILI	Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni, registrate o soggette a registrazione, con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni del mese di novembre da parte dei soggetti mensili.
FONDI PREVIDENZA INTEGRATIVA	Comunicazione ai fondi di previdenza integrativa/compagnie di assicurazione dell'ammontare dei contributi versati e non dedotti nel mod. UNICO o 730/2011, in quanto eccedenti i limiti di deducibilità.